



Alla c.a. Wecologic S.r.l.

e p.c.

Settore Autorizzazioni Rifiuti

ARPAT – Dipartimento di Piombino-Elba

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis; Legge regionale 10/2010, articolo 58. Progetto di modifica relativo alla installazione sita in Località Ischia di Crociano snc, nel comune di Piombino (LI). Proponente: Wecologic S.r.l. Nota di risposta.

Con riferimento alla nota in oggetto, pervenuta il 31/01/2024 (Prot. n. Prot. 065764), di richiesta parere in merito alle modifiche previste per l'impianto in oggetto, si comunica quanto segue.

Il progetto di modifica è relativo alla ottimizzazione della logistica e al miglioramento delle modalità di trattamento di alcuni rifiuti.

L'impianto della Wecologic S.r.l.:

- è esistente, tratta rifiuti pericolosi e non pericolosi, è autorizzato con AIA alle seguenti attività IPPC: 5.1; 5.3; 5.5. E' autorizzato alle seguenti operazioni di smaltimento e recupero di cui agli Allegati B e C alla parte IV del D.Lgs.152/2006: D13; D14; D15; R12 e R13;
- con Decreto regionale n.10332 del 21/06/2019 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale ad ultimo aggiornata con Decreto n.7238 del 21/04/2022. L'autorizzazione prevede, per il trattamento, le seguenti quantità massime: operazioni di smaltimento D13, D14 e D15 rifiuti non pericolosi 50.000 t/anno - 200 t/giorno; rifiuti pericolosi 50.000 t/anno - 200 t/giorno; operazioni di recupero R12 e R13: rifiuti non pericolosi 130.000 t/anno - 600 t/giorno; rifiuti pericolosi 50.000 t/anno - 200 t/giorno. Per lo stoccaggio istantaneo sono autorizzati i seguenti quantitativi (R13 e D15): rifiuti pericolosi in stoccaggio 3000 t di cui un massimo 1500 t in D15; rifiuti non pericolosi 12.500 di cui un massimo 6.000 t in D15; il quantitativo massimo di stoccaggio (sommatoria tra i rifiuti pericolosi e non pericolosi operazioni D15, R13): 12.500 t;
- il progetto di realizzazione dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi è stato escluso dalla procedura di VIA con Decreto n.682 del 24/01/2018 (modificato dal Decreto 6941 del 09/05/2019), in esito ad un procedimento di verifica di assoggettabilità;
- il Settore VIA si è espresso in data 30/09/2021 (prot. n. Prot. 0380166) e in data 01/09/2022 (prot. n. 0335175), in merito a modifiche impiantistiche, ritenendole non sostanziali ai fini VIA.

Con la richiesta in esame, oggetto del presente parere, il proponente chiede l'installazione di nuovo trituratore semovente ausiliario in quanto quello attualmente installato non permette il raggiungimento della produttività progettuale stimata e autorizzata; inoltre il nuovo trituratore permetterà di superare le fermate dovute a rotture degli elementi meccanici ed elettrici dell'attuale trituratore.

Il trituratore ausiliario semovente sarà posizionato in testa alla linea di ricondizionamento e confezionamento rifiuti all'interno della baia 3, come quello attualmente installato ed avrà le stesse caratteristiche di processo.



Il macchinario verrà utilizzato “in sostituzione” temporanea; il Proponente dichiara che non comporterà alcun aggravio alle condizioni lavorative (quali emissioni acustiche o altro), sia per gli operatori che in termini ambientali. Non comporterà variazione al quadro emissivo attualmente autorizzato, variazione dei quantitativi autorizzati di rifiuti in ingresso e della gestione delle acque.

Ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art.6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 8.t) dell'allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- art. 11 del regolamento di cui al d.p.g.r. n. 19R del 11.4.2017;

si ritiene che la modifica prevista, finalizzata a migliorare l'operatività del processo di recupero dei rifiuti, non sia sostanziale ai sensi dell'art. 6 commi 9 e 9 bis del d.lgs.152/2006 e dell'art.58 della l.10/2010, in quanto non determina potenziamento o modifica delle caratteristiche e del funzionamento dell'impianto.

Si ricorda al proponente il rispetto delle prescrizioni del provvedimento di verifica del 2018 come modificato e di aggiornare i documenti di salute e sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, con riferimento alle modifiche previste.

Si raccomanda al medesimo:

- di provvedere in autocontrollo, nell'ambito degli adempimenti di cui al PMeC, al monitoraggio del rispetto dei valori limite acustici di cui al vigente PCCA;
- di aggiornare le attuali misure antincendio, si fini della messa in esercizio delle modifiche previste, fatte salve le competenze del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006, fatte salve le esigenze di riservatezza.

Si comunica al proponente ed ai relativi consulenti l'informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”, riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Pietro Carnevali (tel. 055 4386235) .

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

PC/LG



Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);

2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;

3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);

6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.